

PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA
10/11/2010
Protocollo n°0038702/10

1° Dip. Affari Locali

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA POSTA IN ENTRATA	
- 9 NOV 2010	
1° DIPARTIMENTO	° U.D.

TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA

COPIA PER LA
NOTIFICA

Atto di citazione

La sig.ra Rosalia Torre nata a Mazzarrà S. Andrea il 25.8.1930, residente in

Messina in via Andria is. 397/8 (CF. TRRRLT30M65F066U) ed ivi eletti-

vamente domiciliata in via S.M. Alemanna n. 25 presso e nello studio

dell'avv. Roberto Amagliani (MGLRRT56S04F158L, e-mail

amagliani@unicz.it) che la rappresenta e difende per procura a margine del

presente atto, espone

A) L'istante è proprietaria di un fondo rustico sito in località Campogrande

di Tripi C.da S.Elia ricadente in catasto fg 3 partt. 66, 106, 161, 164, 165,

171, 172, 173, 174, coltivato ad uliveto.

B) Tale terreno confina con la strada provinciale 110 e con strada comunale,

dalla quale ultima ha accesso carrabile. La viabile comunale è munita di ma-

condotto laterale a cielo aperto realizzata dall'Amministrazione Provinciale

destinato a smaltire le acque meteoriche che sulla stessa defluiscono, ma nel

quale (condotto) confluiscono pure tutte quelle provenienti dalla soprastante

strada provinciale.

C) Il suddetto fondo è attraversato poi da una saia di fattura preesistente alle

opere realizzate dalla Provincia, che serve alla raccolta delle acque piovane,

posta ad esclusivo servizio della proprietà privata, realizzata in pietrame a

secco. Nella sua parte terminale si risulta innestato il pozzetto che costituisce

l'esito della condotta indicata sub B).


D) In ragione della omessa manutenzione della strada provinciale e della

conseguente mancata regimentazione delle precipitazioni atmosferiche che

vi si raccolgono è accaduto che queste ultime abbiano finito per convogliarsi

NOMINO MIO
PROCURATORE E
DIFENSORE L'AVV.
ROBERTO AMAGLIANI E
NEL SUO STUDIO SITO IN
MESSINA VIA SANTA
MARIA ALEMANNA N. 25,
ELEGGO DOMICILIO.
DICHIARO
ESPRESSAMENTE DI
AVER PRESO VISIONE
DELL'INFORMATIVA
RESA AI SENSI
DELL'ART. 13 D. LGS N.
196/03 ED AUTORIZZO IL
TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI

VERA LA FIRMA



4820/02

(45.2.11)

STUDIO LEGALE AMAGLIANI
Via S. Maria Alemanna n. 25 - 98122 Messina
Tel./Fax 090.771588 - e-mail: amagliani@unicz.it

prevalentemente nella saia privata che, non essendo destinata a contenere una così ingente quantità di acqua, è andata distrutta per lunghi tratti.

E) Peraltro, anche il pozzetto ove va a sfociare il canale a cielo aperto latitante la strada comunale, per la ridotta sezione del tubo di scarico, si è mostrato inidoneo a smaltire le ingenti piogge che sono dilavate, anche da quel sito, nel fondo della ricorrente.

F) La sig.ra Torre ha sempre approfittato dei mesi estivi per ripristinare la saia che attraversa il proprio fondo onde evitare l'aggravarsi dei danni con il sopravvenire delle piogge autunnali, ma da ultimo i danni sono stati tali da determinare il quasi integrale perimento dell'opera. L'attrice ha quindi curato di fare redigere, nel maggio 2009, una consulenza tecnica di parte, allegata al fascicolo di produzione del procedimento per a. t. p. (doc. 5), ove risultano anche quantificati i danni subiti.

G) In data 15.6.2009, per non pregiudicarsi la possibilità di agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni, ma anche per tentare di risolvere in quella sede la controversia, la deducente ha richiesto davanti al Tribunale di Barcellona P. G. un accertamento tecnico preventivo (n. 910/2009) in contraddittorio con la Provincia di Messina ed il Comune di Tripi.

H) Si costituiva in giudizio solo l'Amministrazione comunale negando la propria responsabilità in quanto "le acque piovane provengono dalla strada provinciale 110 e le opere per il convogliamento delle stesse sono state realizzate ed appartengono alla Provincia Regionale di Messina"; pertanto la responsabilità è da imputare alla stessa quale proprietaria del sistema di convogliamento delle acque e su cui incombe anche l'obbligo di manutenzione.

I) All'esito del giudizio è stata depositata consulenza tecnica a firma dell'ingegnere Salvatore Raffa (doc. 1).

In detta relazione la responsabilità di tutti gli eventi dannosi lamentati dalla sig.ra Torre viene integralmente attribuita ad omissioni dell'Ente provinciale.

Invero, scrive il consulente, "a causa dell'ingente quantità d'acqua, che si riserva dal notevole tratto della Strada provinciale 110, ogni qualvolta si verifica un fenomeno meteorologico più abbondante, il canale di scolo in pietrame posto sul fondo della ricorrente, certamente non adatto ad ingenti flussi, subisce notevoli danni.

Infatti, in diversi tratti, per una lunghezza complessiva di ca ml 70, i muretti laterali in pietrame hanno ceduto con il conseguente dilavamento di parte del fondo che ha provocato la creazione di ingenti solchi con uno smottamento di terreno di ca 600 mc.

Al dilavamento del fondo contribuisce anche, ogni qualvolta che si verifica un forte acquazzone, l'esondazione del pozzetto in cui confluiscono le due condotte a cielo aperto, quella in pietrame sul fondo della ricorrente e quella in calcestruzzo che costeggia la strada interpoderale. Infatti, in tale pozzetto, la totalità delle acque convogliate dovrebbero essere smaltite da una condotta interrata del diametro di 50 cm che, data l'esigua sezione non riesce a smaltire il flusso.

Altro fattore che causa il dilavamento del fondo della ricorrente anche in diverse zone lungo la strada interpoderale è imputabile alla mancata manutenzione, da parte della Amministrazione Provinciale, della condotta in calcestruzzo. Infatti tale condotta risulta in totale stato d'abbandono con la presenza al suo interno di vegetazione selvatica quali rovi e canne'.

L) Non vi è dubbio, anche alla luce delle risultanze della relazione a firma

Relata di notificazione

Sulle istanze come in atti io sottoscritto ~~Aiutante~~ Ufficiale Giudiziario ho notificato il suesteso atto di citazione alla Provincia Regionale di Messina in persona del Presidente p.t., corrente in Messina via XXIV Maggio, ivi consegnandone copia a mani di

del sig. Avv. Anselmo

A mani proprie.....

A mani del collega addetto allo studio Avv. *Parfelo*.....

A mani della Segreteria.....

Messina, li *8/11/2010*.....



L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
OCCHINO FILIPPO
UFFICIO

35201


LHP

90



4 NOV. 2010

AON

*Aon S.p.A.
Insurance Brokers*



Provincia Regionale di Messina



capitolato speciale di gara per la copertura assicurativa

RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE (R.C.T. - R.C.O.)

Testo aggiornato al 24 ottobre 2007

Aon S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers

0143 Palermo - Via Libertà, 201/a - tel. (+39) 091/348838 - fax (+39) 091/6253693 - mail effeom@tuttoptmi.it

Aon S.p.A.

Responsabilità Civile verso Dipendenti - RCO: euro 1.500.000,00 unico per sinistro.

Massimo risarcimento complessivo per anno euro 20.000.000,00

Ove non diversamente contrattualizzato e ad eccezione per i sinistri riconducibili alla R.C. Sorveglianza Stradale di cui al successivo Art. 27, la presente garanzia è prestata previa applicazione di una franchigia fissa di euro 500,00.

Articolo 7: Corresponsabilità degli assicurati

Resta fra le parti convenuto che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l'esposizione globale dell'infrascritta Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali previsti dal precedente articolo.

Articolo 8: Spese legali

La Società assume a proprie cure e spese la gestione di tutte le vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato/Contraente, designando, ove non si provveda tramite l'Ufficio di Avvocatura dell'Ente, i legali ed i tecnici indicati dall'Assicurato e comunque riservandosi la facoltà di designare ulteriori legali di propria fiducia, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso ed al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese legali sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'art. 1917 c.c.

La società non risponde di multe od ammende né delle spese di amministrazione di giustizia penale.

Articolo 9: Validità territoriale

La validità della presente polizza non ha alcun limite territoriale.

Articolo 10: Foro competente

Foro competente per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è quello territorialmente competente con la sede del Contraente.

Articolo 11: Denuncia di sinistro